

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 16 luglio 2012

Alla Preg.ma

Clientela

### CIRCOLARE DI STUDIO

#### LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (L. 28.6.2012 N. 92)

#### SINTESI DI ALCUNI PROVVEDIMENTI DI MAGGIORE INTERESSE

##### PREMESSA

*La L. 28.6.2012 n. 92, contenente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", è stata pubblicata sul S.O. n. 136 della G.U. 3.7.2012 n. 153. Il provvedimento, composto da 4 articoli e 270 commi, entrerà in vigore, salvo diversa espressa previsione, il 18.7.2012.*

Si tratta di un provvedimento complesso, destinato ad incidere in maniera significativa su diversi aspetti del diritto del lavoro e volto, nelle intenzioni del legislatore, a realizzare un mercato del lavoro più dinamico ed inclusivo.

Le principali aree di intervento della L. 92/2012 sono, in sintesi, le seguenti:

- § razionalizzazione delle tipologie contrattuali;
- § rivisitazione della disciplina dei licenziamenti, con la revisione, in particolare, delle tutele previste a favore del lavoratore che sia stato illegittimamente licenziato;
- § ridefinizione del sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela del reddito;
- § tutela dell'equità di genere e misure a sostegno delle politiche attive, dei servizi per l'impiego e della formazione professionale.

*Il presente documento si propone unicamente di portare all'attenzione della Spett.le Clientela una sintesi di alcune delle principali novità introdotte dalla riforma, rimandando all'esame con il consulente del lavoro una più esaustiva e completa disamina delle singole fattispecie.*

*Più in particolare nel presente documento verranno esaminate le novità che riguardano:*

- 1) i contratti di lavoro a progetto;
- 2) i contratti di collaborazione prevalente con soggetti titolari di partita iva;
- 3) i contratti di associazione in partecipazione con apporto d'opera.

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

### TIPOLOGIE CONTRATTUALI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE	NORMA
<b>Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a progetto</b>	<p>Le disposizioni in oggetto riguardano l'istituto del lavoro a progetto, introdotto nel nostro ordinamento dal DLgs. <a href="#">276/2003</a>, nell'ambito del più ampio genere delle collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il rapporto di lavoro a progetto è, infatti, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che si caratterizza - oltre che per i tradizionali requisiti qualificanti il c.d. lavoro "parasubordinato" ex <a href="#">art. 409</a> n. 3 c.p.c. (assenza del vincolo di subordinazione, personalità e continuità dell'apporto lavorativo, autonomia del collaboratore circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione in funzione del risultato, ancorché nel rispetto del coordinamento con la struttura organizzativa del committente) - anche per la necessaria riconduzione, ad eccezione di alcune ipotesi tassativamente individuate, alla specifica disciplina dettata dagli artt. 61 ss. (Capo I, Titolo VII) di tale DLgs. L'obiettivo perseguito mediante l'introduzione di tale figura - ossia quello di porre fine all'abuso dei rapporti di collaborazione quale espediente per mascherare rapporti di lavoro subordinato ed evitare l'applicazione del relativo regime di tutela - non risulta, tuttavia, essere stato raggiunto. La riforma interviene, dunque, con alcune modifiche, volte a razionalizzare il lavoro a progetto e ad evitarne un uso distorto da parte dei committenti, in funzione dissimulativa di rapporti di lavoro dipendente.</p> <p><b>Definizione più stringente del "progetto" e abolizione del riferimento al "programma di lavoro o fase di esso"</b> Sostituendo l'art. 61 co. 1 e modificando l'<a href="#">art. 62</a> co. 1 lett. b) del DLgs. 276/2003, l'<a href="#">art. 1</a> co. 23 della L. 92/2012:</p> <p>§ elimina qualsiasi riferimento al concetto di "programma di lavoro o fase di esso";</p> <p>§ recependo i principi emersi dall'ampia elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, nonché dalla prassi amministrativa, introduce una definizione più stringente del "progetto" - spesso mancante o troppo generico - cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'<a href="#">art. 409</a> n. 3 c.p.c. (vedi supra) devono risultare riconducibili.</p> <p>Si stabilisce, infatti, che tale progetto, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa:</p> <p>§ debba essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø specifico;</li> <li>Ø funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale;</li> <li>Ø descritto dettagliatamente nel contratto di lavoro (da stipulare in forma scritta), con l'individuazione - tra gli elementi essenziali - oltre che del suo contenuto caratterizzante, anche del risultato finale che si intende conseguire;</li> </ul> <p>§ non possa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente;</li> <li>Ø comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che potranno essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</li> </ul> <p><b>Introduzione di un corrispettivo minimo per i lavoratori a progetto</b></p>	<p>Art. 1 co. 23 - 25 e 27</p>

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	<p>Viene sostituito l'<a href="#">art. 63</a> del DLgs. 276/2003 in materia di corrispettivo dei lavoratori a progetto, con l'introduzione del c.d. "salario di base". In particolare, fermo restando che il compenso corrisposto ai suddetti lavoratori deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, si stabilisce che, in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, lo stesso non possa essere inferiore:</p> <p>§ ai minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (a livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati;</p> <p>§ in mancanza di contrattazione collettiva specifica, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.</p> <p><b>Modifiche alla disciplina del recesso nel corso del rapporto di lavoro a progetto</b> Con la sostituzione dell'<a href="#">art. 67</a> co. 2 del DLgs. 276/2003, viene modificata la disciplina del recesso dal contratto prima della scadenza del termine (e/o della realizzazione del progetto). In particolare, al fine di limitare la facoltà di recesso anticipato del committente:</p> <p>§ si elimina la possibilità - ammessa dalla formulazione della norma sinora vigente - di introdurre clausole contrattuali che abilitino il committente a recedere dal contratto in corso semplicemente rispettando un termine di preavviso, senza necessità di addurre "causali";</p> <p>§ si stabilisce che, prima della scadenza del termine (e/o del completamento del progetto), il committente possa recedere esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ø per giusta causa;</li><li>Ø ovvero qualora emergano "oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto".</li></ul> <p>Il collaboratore a progetto può, invece, recedere dal contratto prima della scadenza del termine (e/o del completamento del progetto):</p> <p>§ oltre che per giusta causa;</p> <p>§ anche dando preavviso, purché tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.</p> <p><b>Introduzione di una nuova presunzione relativa di subordinazione</b> Con l'aggiunta di un periodo al co. 2 dell'<a href="#">art. 69</a> del DLgs. 276/2003, si introduce una nuova presunzione "relativa" - suscettibile, cioè, di essere superata mediante prova contraria - circa il carattere subordinato, sin dalla data di costituzione, del rapporto di lavoro nel caso in cui l'attività del collaboratore "sia svolta con modalità analoghe" a quella svolta dai lavoratori dipendenti del committente. Ciò a meno che:</p> <p>§ il committente - trattandosi, come si è detto, di presunzione relativa - riesca a fornire la prova contraria del carattere autonomo della prestazione lavorativa;</p> <p>§ si tratti di prestazioni di elevata professionalità. Tali prestazioni - che potranno essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - vengono, infatti, espressamente escluse dall'ambito di applicazione della presunzione di cui si tratta.</p> <p><b>Carattere assoluto della presunzione di subordinazione ex art. 69 co. 1 del DLgs.</b></p>	
--	--	--

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	<p><b>276/2003</b> L'<a href="#">art. 1</a> co. 24 della L. 92/2012 reca una norma di interpretazione autentica dell'<a href="#">art. 69</a> co. 1 del DLgs. 276/2003, ai sensi del quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad eccezione delle ipotesi tassativamente individuate) instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto "sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Sulla natura di tale presunzione di subordinazione si sono delineati orientamenti interpretativi contrapposti. Infatti:</p> <p>§ una parte della giurisprudenza, nonché la circ. Min. Lavoro 8.1.2004 n. 1, ha sostenuto la tesi del carattere semplice (o relativo) della presunzione in parola, considerata, quindi, suscettibile di superamento da parte del committente mediante la prova contraria del carattere effettivamente autonomo della prestazione lavorativa;</p> <p>§ altra parte della giurisprudenza di merito, così come la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, si è, invece, espressa a favore della configurabilità di una presunzione assoluta, sostenendo che, nelle ipotesi in esame, si verifichi la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato, senza che il committente possa fornire alcuna prova contraria.</p> <p>Al fine di dirimere, una volta per tutte, tale contrasto e rafforzare il sistema sanzionatorio di cui all'<a href="#">art. 69</a> co. 1 del DLgs. 276/2003, la riforma, aderendo alla seconda impostazione, stabilisce che detta norma si interpreta nel senso che la mancata individuazione di uno specifico progetto - costituendo quest'ultimo un elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - determina "ipso facto" la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p><b>Decorrenza</b> Le disposizioni di cui ai co. 23 e 24 dell'<a href="#">art. 1</a> della L. 92/2012 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (18.7.2012).</p> <p><b>Esclusione dalla disciplina del lavoro a progetto delle collaborazioni dei professionisti iscritti ad albi</b> Trattando del lavoro a progetto, viene altresì in considerazione l'<a href="#">art. 1</a> co. 27 della L. 92/2012, recante una norma di interpretazione autentica (con effetto, quindi, retroattivo) del primo periodo dell'<a href="#">art. 61</a> co. 3 del DLgs. 276/2003, laddove esclude dall'ambito di applicazione della disciplina di tale tipologia contrattuale le "professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali". In altri termini, in base a tale disposizione, i professionisti iscritti ad albi professionali, qualora intrattengano con un committente rapporti non di lavoro autonomo reso ai sensi dell'<a href="#">art. 2222</a> c.c., bensì di collaborazione coordinata e continuativa, non risulterebbero obbligati all'applicazione delle disposizioni sul lavoro a progetto di cui al Capo I, Titolo VII del DLgs. <a href="#">276/2003</a><sup>51</sup>. Ora, con la riforma, si specifica che detta norma si interpreta nel senso che:</p> <p>§ l'esclusione dal campo di applicazione della normativa sui contratti a progetto di cui al Capo I, Titolo VII di tale DLgs. riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui "contenuto concreto" sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;</p> <p>§ in caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali "non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto Capo I del Titolo VII".</p>	
<p><b>Presunzione relativa del carattere coordinato e continuativo del carattere coordinato e continuativo - e</b></p>	<p>L'<a href="#">art. 1</a> co. 26 della L. 92/2012 è finalizzato a razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, da un lato, valorizzandone le caratteristiche professionali ed accentuandone il requisito dell'autonomia e, dall'altro, incidendo sui profili che hanno facilitato un uso distorto anche di tale istituto, con il diffondersi del fenomeno delle "false partite IVA".</p> <p><b>Introduzione di una presunzione relativa di inquadramento del rapporto come</b></p>	<p>Art. 1 co. 26</p>

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

<p><b>quindi subordinato per mancanza del progetto - delle "partite IVA fittizie"</b></p>	<p><b>collaborazione coordinata e continuativa</b> Il meccanismo utilizzato dalla riforma per perseguire la suddetta finalità è quello dell'introduzione di una presunzione legale relativa che, al ricorrere di determinati indici presuntivi e in mancanza di prova contraria, consente di procedere ad una riqualificazione del rapporto di lavoro. Dispone, infatti, il nuovo <a href="#">art. 69-bis</a> del DLgs. 276/2003 ("Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo"), introdotto dalla norma in commento, che le prestazioni lavorative rese da una persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:</p> <p>§ qualora ricorrano "almeno due" dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ø durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare;</li><li>Ø corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, di ammontare superiore all'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal prestatore nell'arco dello stesso anno solare;</li><li>Ø disponibilità di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente;</li></ul> <p>§ a meno che il committente - trattandosi, come si è detto, di presunzione relativa - riesca a fornire la prova contraria del carattere genuinamente autonomo della prestazione lavorativa.</p> <p><b>Ipotesi di non operatività della presunzione</b> A fronte delle critiche sollevate dalla formulazione originaria della norma nel Ddl. di iniziativa governativa, nel corso dell'iter parlamentare si è specificato l'ambito di operatività della presunzione, salvaguardando le situazioni caratterizzate da elevate professionalità e redditività elevata. In particolare, si è stabilito che la suddetta presunzione non operi:</p> <p>§ nei casi in cui la prestazione lavorativa presenti (congiuntamente) i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ø sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;</li><li>Ø sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, ex <a href="#">art. 1</a> co. 3 della L. 2.8.90 n. 233;</li></ul> <p>§ con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, dettando specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata ad un apposito DM, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, sentite le parti sociali.</p> <p>§ <b>Conseguenze dell'inquadramento del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa</b> Nei casi di operatività della presunzione, laddove il committente non riesca a fornire la prova contraria, l'inquadramento della prestazione lavorativa nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative implica l'integrale applicazione delle norme che disciplinano tali rapporti e, quindi, sia di quelle relative al regime fiscale e previdenziale che di quelle di cui al Capo I del Titolo VII (<a href="#">artt. 61</a> ss.) del DLgs. 276/2003, ivi compresa</p>	
---	--	--

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	<p>la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 69 co. 1 - così come interpretata dall'<a href="#">art. 1</a> co. 24 della L. 92/2012 (vedi supra) - a meno che la collaborazione, rientrando nei casi di cui all'art. 61 co. 2 e 3, risulti esclusa dall'ambito applicativo della normativa lavoro a progetto.</p> <p>In altri termini, quanto sopra significa che il rapporto di lavoro autonomo con partita IVA ricondotto allo schema della collaborazione coordinata e continuativa in virtù della presunzione in esame:</p> <p>§ solo qualora possa essere ricompreso tra le ipotesi escluse dalla disciplina del lavoro a progetto (ovvero risultati, comunque, riconducibile ad uno specifico progetto), sarà assoggettato al regime legale, fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'<a href="#">art. 409</a> n. 3 c.p.c. In particolare, con riferimento al regime previdenziale, il co. 5 del nuovo <a href="#">art. 69-bis</a> del DLgs. 276/2003 dispone che, quando la prestazione lavorativa del titolare di partita IVA si configuri come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'<a href="#">art. 2</a> co. 26 della L. 8.8.95 n. 335, siano a carico per 2/3 del committente e per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente;</p> <p>§ qualora, invece, non rientri nei casi di cui al citato <a href="#">art. 61</a> co. 2 e 3 del DLgs. 276/2003 e sia stato instaurato (come è più probabile) senza l'individuazione di uno specifico progetto, sarà immediatamente e automaticamente trasformato, ex art. 69 co. 1 di tale DLgs., in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione del relativo regime legale, fiscale e previdenziale.</p> <p><b>Decorrenza</b> Si prevede che le nuove disposizioni sopra esaminate si applichino:</p> <p>§ immediatamente, ai rapporti instaurati successivamente al 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. <a href="#">92/2012</a>);</p> <p>§ soltanto una volta decorsi 12 mesi da tale data, ai rapporti in corso. Ciò al fine di consentire gli opportuni adeguamenti.</p>	
<p><b>Modifiche alla disciplina dell'associazione in partecipazione con apporto lavorativo</b></p>	<p>Un'altra forma contrattuale che, per le sue caratteristiche, si presta ad un uso distorto in funzione dissimulativa di rapporti di lavoro subordinato è l'associazione in partecipazione con apporto lavorativo.</p> <p>In generale, l'associazione in partecipazione, disciplinata dagli <a href="#">artt. 2549</a> ss. c.c., è il contratto con il quale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto che può consistere in capitale e/o lavoro. Essa si caratterizza per il controllo della gestione dell'impresa da parte dell'associato e l'obbligo di rendiconto periodico dell'associante (<a href="#">art. 2552</a> c.c.) e ha come indefettibile elemento essenziale, che ne connota la causa, il sinallagma tra la partecipazione dell'associato al rischio dell'impresa e il conferimento dell'apporto. Come evidenziato dalla giurisprudenza, nel contratto in oggetto la prestazione di lavoro dell'associato si svolge secondo uno schema diverso da quello del lavoro subordinato, difettando, nella specie, sia l'assoggettamento ad un vincolo di subordinazione nei confronti dell'associante, sia la garanzia di ricevere un compenso, essendo il corrispettivo della prestazione lavorativa legato ai risultati dell'impresa o dell'affare. Nella pratica, però, è difficile distinguere tra lavoro subordinato e associazione in partecipazione con apporto di lavoro: quest'ultima può, quindi, come si è detto, tradursi in uno strumento per eludere le norme inderogabili poste a tutela dei lavoratori dipendenti. Da qui l'intervento della riforma sulla fattispecie, al fine di rafforzare la disciplina antielusiva.</p> <p><b>Numero massimo di associati con apporto di lavoro e presunzione assoluta di subordinazione in caso di violazione</b> Con l'aggiunta di un ulteriore comma all'<a href="#">art. 2549</a> c.c., si prevede che, qualora l'associato</p>	<p>Art. 1 co. 28 - 31</p>

# STUDIO TORAZZA PAPONE

## COMMERCIALISTI E REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	<p>apporti "anche" una prestazione di lavoro (ossia vi sia apporto lavorativo, anche se combinato con un apporto di capitale):</p> <p>§ il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associati;</p> <p>§ il superamento di tale tetto massimo faccia scattare la presunzione - da qualificarsi come assoluta - in base alla quale il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consista "anche" in una prestazione di lavoro (ossia in caso di apporto di lavoro o misto, con esclusione dei casi di apporto esclusivamente di capitale) si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p><b><i>Ipotesi di non operatività della presunzione assoluta di presunzione</i></b> Vengono esclusi dall'obbligo di rispettare i suddetti limiti numerici e dall'operatività della presunzione assoluta di subordinazione prevista in caso di violazione:</p> <p>§ i casi in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado. In questi casi, è quindi, possibile instaurare, con riferimento alla medesima attività, anche più di tre rapporti di associazione in partecipazione con apporto lavorativo (o misto);</p> <p>§ fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della L. <a href="#">92/2012</a>, risultino essere stati certificati ai sensi degli <a href="#">artt. 75</a> ss. del DLgs. 276/2003.</p> <p><b><i>Introduzione di una presunzione relativa di subordinazione in funzione antielusiva</i></b> Al fine di introdurre una disciplina antielusiva più efficace di quella sinora dettata dall'<a href="#">art. 86</a> co. 2 del DLgs. 276/2003 - che, conseguentemente, viene espressamente abrogato dall'art. 1 co. 31 della L. 92/2012 - si dispone poi che, anche nei casi di osservanza dei limiti numerici e, quindi, di non operatività della presunzione assoluta di subordinazione di cui sopra, si presumano, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i rapporti di associazione in partecipazione con apporto lavorativo:</p> <p>§ instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare ovvero senza consegna del rendiconto da parte dell'associante ex <a href="#">art. 2552</a> c.c. ;</p> <p>§ nei quali il suddetto apporto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ø non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;</li><li>Ø non sia reso da un soggetto titolare di un reddito annuo almeno pari a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani.</li></ul>	
--	--	--

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria.

Paolo Torazza

Alberto Papone